



*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
finanziato dall'Unione europea - #Next Generation EU
Misura M3C2 I 2.1 “Digitalizzazione della catena logistica”
Sub investimento 2.1.3 “LogIN Business”*

BANDO PUBBLICO

IL DIRETTORE GENERALE

per la presentazione da parte delle imprese di trasporto merci e della logistica delle domande di ammissione al cofinanziamento, o a contributo in regime “de minimis”, per la realizzazione di interventi di incremento della dotazione digitale e dell’utilizzo delle tecnologie abilitanti volte a favorire il dialogo informatizzato tra queste e gli enti pubblici e tra queste e le aziende caricatori (anche attraverso la dematerializzazione documentale) nonché per favorire l’adozione di sistemi di pianificazione e programmazione dei carichi e di *route planning* anche attraverso la formazione del capitale umano dedicato – **Bando “LogIN Business”**.

VISTO

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 come modificato con decisioni del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 e del 14 maggio 2024 e del 29 ottobre 2024;
- gli *Operational Arrangements* (OA) relativi al PNRR dell’Italia siglati dal Commissario europeo per l’economia e dal Ministro dell’economia e delle finanze, con cui sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell’Italia;
- le Circolari emanate dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per la corretta gestione e attuazione degli interventi PNRR;
- la Misura M3 Componente C2 Investimento 2.1 “Digitalizzazione della catena logistica” del PNRR che prevede l’aumento della capacità logistica nazionale mediante realizzazione di un sistema digitale interoperabile tra attori pubblici e privati per il trasporto merci e la logistica;
- il sub-investimento M3C2-I.2.1.3 “LogIN Business” che prevede l’incremento della dotazione digitale e dell’utilizzo delle tecnologie abilitanti per favorire il dialogo informatizzato con gli enti pubblici e le aziende caricatori (anche attraverso la dematerializzazione documentale), nonché per l’adozione di strumenti che consentano la formazione del capitale umano cofinanziato, per un importo pari a 160 milioni di euro;
- l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere, il principio di superamento dei divari territoriali, l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- il principio di addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e il principio di assenza del c.d. doppio finanziamento che richiede che non ci sia una



duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione e che i progetti PNRR e i relativi target non siano finanziati a valere su altri fondi di fonte europea;

- il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 1046/2018 sopra citato e nell'art. 22 del Regolamento (UE) n. 240/2021, in particolare, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, di recupero e di restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- la Circolare MEF-RGS del 28 marzo 2024, n. 13 avente ad oggetto *Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: la prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; la duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241.*
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in base al quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico (ReGiS);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 e ss.mm.ii. di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione che, per la realizzazione della misura M3C2- Investimento 2.1 “Digitalizzazione della catena logistica” del PNRR assegna al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'importo di 250 milioni di euro;
- l'assegnazione per il Sub-investimento “LogIN Business” di 160 milioni di euro;
- il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) PNRR del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) pubblicato sul sito istituzionale e relativi allegati;
- gli articoli 93, 107 e 108, par. 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
- la Comunicazione della Commissione “Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie” (2008/C 184/07);
- la decisione della Commissione Europea C(2025) 4077 final del 24 giugno 2025 sul caso SA.117936 (*Italian RRF aid scheme to support the digitalisation of freight transport and logistics*), con la quale viene autorizzato il regime di aiuto istituito nell'ambito del presente bando;
- il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- il Target PNRR M3C2-5bis che prevede il completamento, **entro il 30 giugno 2026**, di tre interventi, uno dei quali dedicato al sub-investimento M3C2-I.2.1.3 “LogIN Business”; per il raggiungimento di quest'ultimo ci si attende che i progetti finanziati mediante risorse PNRR siano in grado di sviluppare piattaforme e sistemi digitali per promuovere l'interoperabilità dei servizi e la conformità all'eCMR e all'eFTI per almeno **8.350 imprese**.



DECRETA

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente bando disciplina le modalità ed i requisiti necessari per ottenere l'erogazione di contributi in "regime di cofinanziamento" o in alternativa in "regime de minimis" a valere sulle risorse a tale scopo stanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Misura M3C2 Investimento 2.1. "Digitalizzazione della catena logistica" - sub investimento 2.1.3 "LogIN Business", finanziato dall'Unione europea - Next Generation-EU, a seguito della realizzazione di interventi di incremento della dotazione digitale e dell'utilizzo delle tecnologie abilitanti da parte delle imprese di trasporto merci e della logistica volte a favorire il dialogo informatizzato tra queste e gli enti pubblici, tra queste e le aziende caricatori (anche attraverso la dematerializzazione documentale), nonché per favorire l'adozione di piattaforme e sistemi di pianificazione e programmazione dei carichi e di *route planning* anche attraverso la formazione del capitale umano dedicato.

2. Le risorse di cui al comma 1, pari ad un massimo di € 157.000.000,00, sono erogabili in "regime di cofinanziamento" nel limite massimo pari al 40% dei costi ammissibili (IVA esclusa) necessari per la realizzazione di ciascun progetto. Il restante importo, pari al 60% dei suddetti costi, è posto a carico dei beneficiari. Le risorse sono altresì erogabili in "regime de minimis" fino al 100% dei costi ammissibili (IVA esclusa), nel rispetto della relativa normativa vigente. L'IVA è inclusa solo quando il beneficiario dimostra che non è detraibile o lo è parzialmente, per la quota parte.

3. Almeno il 40% delle risorse del presente bando, allocabili territorialmente, è destinato prioritariamente alle Regioni del Mezzogiorno.

4. Per le finalità del presente bando, si applica l'Appendice tematica "La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241" di cui alla Circolare MEF-RGS del 28 marzo 2024, n. 13.

5. Titolare del procedimento amministrativo di assegnazione dei finanziamenti è la Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità (di seguito "Direzione") del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito "Ministero") con il supporto di RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.a. (di seguito "RAM"), per l'implementazione ed il potenziamento della Piattaforma Logistica digitale Nazionale (PLN), e con il supporto di Polo Strategico Nazionale S.p.A. (di seguito "PSN"), in coerenza con il cronoprogramma previsto dal PNRR e secondo le modalità ed i termini previsti da apposito Contratto, da stipularsi tra il Ministero e PSN.

Articolo 2 (Soggetti proponenti ammessi al contributo)

1. Possono presentare richiesta di ammissione al contributo le imprese italiane di trasporto merci e logistica e le imprese di trasporto merci e logistica appartenenti allo Spazio Economico Europeo con stabile organizzazione o una filiale nel territorio nazionale (di seguito "proponenti") la cui attività economica principale sia classificata presso il Registro delle imprese ovvero, per le imprese appartenenti allo Spazio Economico Europeo, secondo la tabella di corrispondenza Eurostat, con i seguenti codici:

- Trasporto ferroviario di merci (ATECO 49.2)
- Trasporto di merci su strada (ATECO 49.41)
- Trasporto marittimo e costiero di merci (ATECO 50.2)



- Trasporto per vie d'acqua interne di merci (ATECO 50.4)
 - Attività di supporto ai trasporti (ATECO 52.2)
 - Attività di servizi di intermediazione per il trasporto di merci (ATECO 52.31)
 - Altre attività postali e di corriere (ATECO 53.2)
 - Attività di servizi di intermediazione per attività postali e di corriere (ATECO 53.3).
2. Le imprese di cui al comma 1 sono ammissibili al cofinanziamento nella misura in cui gli interventi oggetto del presente bando favoriscono il trasporto per ferrovia, e/o per vie navigabili interne e/o il trasporto multimodale sostenibile definito come l'uso di almeno due diverse modalità di trasporto in cui almeno una è il trasporto per ferrovia o il trasporto per vie navigabili interne, o in cui il trasporto ferroviario, o per vie navigabili interne o stradale è utilizzato in combinazione con il trasporto marittimo a corto raggio. Resta ferma la possibilità di richiedere il contributo ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del presente bando.
3. I proponenti possono presentare richiesta di ammissione anche in forma aggregata formale, ai sensi dell'art. 3 del Codice dei Contratti Pubblici – Decreto legislativo 1° aprile 2023, n. 36 o informale, con apposita delega, purché la richiesta di cofinanziamento o di contributo “de minimis” riguardi interventi comuni di cui al successivo articolo 3.
- ### Articolo 3
- (Tipologie di interventi ammissibili)*
1. I proponenti possono presentare domanda di ammissione, secondo le modalità e le tempistiche indicate nel Decreto della Direzione generale, per le seguenti tipologie di intervento finalizzate al miglioramento del trasporto per ferrovia, e/o per vie navigabili interne e/o multimodale sostenibile, per la compliance con l'eCMR e l'eFTI:
- a. Acquisto e/o realizzazione di piattaforme digitali e relativa strumentazione per lo scambio di informazioni con i caricatori e/o con i clienti finali e/o con la Piattaforma logistica nazionale, ai sensi dell'allegato CID “*Council Implementing decision*”, inerenti alle attività di trasporto merci e logistica, od anche la gestione, il monitoraggio ed il tracciamento dei movimenti di esportazione o di transito della merce coerenti con l'eFTI;
 - b. Acquisto e/o realizzazione di sistemi digitali e relativa strumentazione di ottimizzazione dei carichi delle merci, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale per la interoperabilità e/o sistemi di pianificazione dinamica del percorso;
 - c. Acquisto e/o realizzazione di piattaforme digitali e relativa strumentazione per la dematerializzazione documentale (eCMR) delle attività di trasporto merci e per assicurare la coerenza con l'eFTI nazionale.
- Sono ammissibili anche i costi di eventuali moduli di e-learning, direttamente collegati e funzionali all'implementazione di un investimento finanziato nell'ambito delle tipologie sopra descritte.
2. Gli interventi indicati al precedente comma 1, lettera a., b. e c., devono essere realizzati entro il 30 aprile 2026 al fine di consentire il soddisfacente conseguimento del target M3C2-5 bis.
3. Nel caso in cui plurimi proponenti presentino richiesta di contributo per la realizzazione di un unico comune intervento, relativo ad una, a più o a tutte le tipologie di cui al comma 2, la relativa domanda può essere presentata da un solo proponente capofila, tra quelli indicati all'art. 3, munito di delega sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese aggregate per progetto.



4. Ogni proponente, anche se aggregato in raggruppamenti di imprese, può presentare un'unica domanda di contributo anche per più tipologie di intervento. Ai fini della verifica dell'unicità delle domande, farà fede il numero o il codice identificativo dell'impresa che ne permetta l'identificazione univoca ai fini fiscali.

Articolo 4

(Aiuti di Stato)

1. I contributi di cui al presente bando sono concessi nel rispetto delle condizioni di cui alla decisione della Commissione Europea C(2025) 4077 final del 24 giugno 2025 sul caso SA.117936 (*Italian RRF aid scheme to support the digitalisation of freight transport and logistics*).

2. In alternativa, i contributi possono essere concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, anche in deroga all'articolo 6, comma 2 e all'articolo 10, comma 6, lettere a), b), c), d), e), g), i), l).

Articolo 5

(Ripartizione delle risorse)

1. Le risorse complessive di cui all'articolo 1, comma 2 sono così ripartite in relazione al totale dei costi previsti per la realizzazione di ciascun progetto presentato dai soggetti proponenti:

ID	INTERVENTI	RISORSE (€)
a)	Domande i cui costi previsti siano inferiori a € 150.000	97.500.000
b)	Domande i cui costi previsti siano pari o superiori a € 150.000	59.500.000
Totale		157.000.000

2. Qualora le domande di ammissione per il contributo esaurissero le risorse complessivamente disponibili senza consentire il raggiungimento del target prefissato di 8.350 beneficiari, verranno incluse a beneficio ulteriori domande successivamente pervenute entro la data di scadenza del bando e sino al raggiungimento del predetto target, qualora le stesse siano coerenti con le caratteristiche del bando, con conseguente riparametrazione proporzionale del contributo eventualmente spettante.

Articolo 6

(Costi ammissibili e loro periodo di ammissibilità)

1. Sono ammessi a cofinanziamento o a finanziamento in “regime de minimis” i soli costi direttamente connessi e funzionali alla realizzazione dell'intervento, in coerenza con le finalità della Misura M3C2 I 2.1 “Digitalizzazione della catena logistica”, sub investimento 2.1.3 “LogIN Business”.

2. I costi di cui al comma 1 sono considerati ammissibili se sostenuti nel periodo intercorrente tra la data della presentazione della domanda nella piattaforma informatica “LogIN Business” e il 30 aprile 2026.

Articolo 7

(Cumulo)

1. Il cofinanziamento erogato ai sensi del presente bando:

a) non può essere cumulato con finanziamenti o cofinanziamenti dell'Unione europea;



- b) può essere cumulato con altri aiuti di Stato, di origine nazionale, regionale o locale, purché le misure di aiuto riguardino diversi costi ammissibili;
- c) può essere cumulato con altri aiuti di Stato, di origine nazionale, regionale o locale, in relazione agli stessi costi ammissibili, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto di cui al presente bando.

Articolo 8

(*Requisiti dei proponenti ammessi a contributo*)

1. I proponenti, alla data di presentazione della domanda:

- a) devono essere iscritti al registro delle imprese con i codici ATECO di cui all'art. 2 comma 1; il proponente non stabilito in Italia, ma in altro Stato dello spazio economico europeo dichiara l'iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito oltre ad indicare un proprio rappresentante sul territorio italiano e la sede della stabile organizzazione o filiale nel territorio nazionale;
- b) non devono trovarsi in stato di liquidazione, non essere sottoposti a procedure di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero ad ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- c) non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 né destinatari di una informativa antimafia di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- d) non devono trovarsi nella condizione di "impresa in difficoltà" come definita dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01);
- e) non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione automatica previste dall'art. 94 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- f) non devono aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- g) non devono essere, ai sensi dell'Articolo 46 della Legge n. 234/2012, destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto concesso dall'Italia illegale e incompatibile con il mercato interno.

Articolo 9

(*Termini per la presentazione della domanda*)

1. Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma informatica "LogIN Business", raggiungibile dall'apposita sezione dedicata alla misura che sarà presente sul sito web del MIT (www.mit.gov.it) e di RAM (www.ramspa.it), con le modalità di cui al successivo articolo 10 e secondo le modalità disposte dal Ministero con apposito decreto della Direzione generale, da adottare entro 30 (trenta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente bando e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.

Articolo 10

(*Modalità di presentazione della domanda di ammissione e altre condizioni di ammissione*)

1. Per la presentazione della domanda, i proponenti devono utilizzare, a pena di esclusione, il modello



“Domanda di ammissione” presente in piattaforma contenente le dichiarazioni sul possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al contributo.

2. La domanda e i relativi allegati devono essere sottoscritti in formato digitale dal rappresentante legale del proponente o dal legale rappresentante del proponente capofila nel caso di aggregazione per progetto. Nel caso di proponente stabilito in altro Paese dello spazio economico europeo, la firma digitale può essere apposta dal delegato.

3. Sono inammissibili le domande di ammissione condizionate, tardive, alternative ovvero formulate con modalità o contenuti diversi da quelli indicati nel presente bando.

4. La domanda di ammissione deve indicare la tipologia di intervento per il quale si richiede il contributo nonché l’importo del contributo richiesto. Nel caso di richieste di contributo per plurimi interventi, per ciascun intervento è indicato l’importo richiesto. Nel caso di partecipazione in forma aggregata per impresa, la domanda è presentata dal legale rappresentante del soggetto aggregatore e reca la specificazione della quota di contributo richiesta da ciascun soggetto aggregato anche in caso di plurimi interventi.

5. A pena di inammissibilità le domande per accedere al contributo sono inviate entro e non oltre il termine perentorio indicato nell'apposito Decreto adottato dalla Direzione, esclusivamente in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'Impresa proponente, utilizzando la piattaforma messa a disposizione secondo le specifiche previste nel decreto della Direzione.

6. A pena di esclusione, ogni domanda deve recare in allegato:

- a) una relazione contenente la descrizione dell'intervento da realizzare e delle relative caratteristiche progettuali ed esecutive, ove opportuno corredata da specifiche tecniche o da altra documentazione tecnica esplicativa che includa un'analisi del piano economico e finanziario dell'intervento;
- b) il cronoprogramma di realizzazione dell'intervento recante l'indicazione delle differenti fasi di esecuzione, con l'indicazione delle attività da svolgersi in ciascuna fase;
- c) in “regime di cofinanziamento”, un progetto che dimostri come l'intervento verrà utilizzato per migliorare l'integrazione multimodale sostenibile, espressa in termini di incremento del numero delle operazioni multimodali sostenibili o delle unità di trasporto movimentate nell'ambito delle operazioni multimodali sostenibili effettuato nell'anno successivo all'investimento rispetto allo storico dell'anno precedente l'investimento, al fine di raggiungere i traguardi e gli obiettivi nei tempi stabiliti dal PNRR, e di conseguire i sub criteri indicati nella parte descrittiva della misura e nella colonna “*Descrizione di ogni traguardo e obiettivo*” della *milestone* o del *target* con riferimento all'allegato CID “*Council Implementing decision*” e ai meccanismi di verifica previsti dagli *Operational Arrangements* nonché con riferimento a *milestone* e *target* italiani associati al presente sub investimento;
- d) una attestazione inerente al possesso della capacità finanziaria per assicurare la realizzazione dell'intervento per tutto il periodo per il quale viene concesso il cofinanziamento;
- e) una attestazione inerente al possesso della capacità operativa e tecnica necessaria per completare il progetto per il quale è richiesto il cofinanziamento;
- f) l'impegno a concludere le prestazioni di realizzazione degli interventi ammessi a contributo entro la data del 30 aprile 2026;
- g) in “regime di cofinanziamento”, l'impegno a mantenere, fatte salvo cause di forza maggiore, l'incremento del numero delle operazioni multimodali sostenibili o delle unità di trasporto movimentate nell'ambito delle operazioni multimodali sostenibili raggiunto nel primo anno



successivo all’investimento, anche nei due anni successivi al primo e a trasmettere un report annuale delle operazioni multimodali effettuate;

- h) l’impegno a utilizzare la piattaforma eFTI quando disponibile/accessible;
- i) in “regime di cofinanziamento”, una apposita dichiarazione di impegno, resa dal legale rappresentante del proponente, a cofinanziare con risorse proprie il 60% dei costi necessari per la realizzazione dell’intervento e a rendicontarne l’effettiva spesa;
- j) in “regime de minimis”, la dichiarazione prevista dal regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 oltre ad una apposita dichiarazione di impegno, resa dal legale rappresentante del proponente, a cofinanziare con risorse proprie la quota parte, eventualmente non coperta dalla capienza dei fondi “de minimis”, dei costi necessari per la realizzazione dell’intervento e a rendicontarne l’effettiva spesa;
- k) dichiarazione di impegno a realizzare gli interventi in coerenza con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del “*Do No Significant Harm*” (DNSH) e al principio del *tagging* digitale;
- l) dichiarazione che attesti, per gli interventi oggetto di cofinanziamento con il presente bando, l’assenza del c.d. doppio finanziamento sugli stessi costi ammissibili ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 nonché l’assenza di finanziamenti a valere su altri fondi dell’Unione europea così come indicato nell’art. 8 del presente bando;
- m) comunicazione aente ad oggetto i dati necessari all’identificazione del “titolare effettivo” del soggetto richiedente il contributo, come da Allegato n. 1 alla Circolare MEF-RGS n. 27 del 15 settembre 2023;
- n) dichiarazione che attesti, per gli interventi oggetto di contributo con il presente bando, l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi del soggetto richiedente il contributo, come da Allegato 1 COI alla Appendice tematica *La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241* di cui alla Circolare MEF-RGS n. 13 del 28 marzo 2024;
- o) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che l’attività economica principale dichiarata sia coerente con quanto indicato all’art. 2 comma 1;
- p) attestazione relativa al rispetto degli ulteriori principi e condizionalità previsti per gli interventi del PNRR.

Articolo 11

(Procedimento di verifica e di valutazione delle domande di ammissione)

1. Il procedimento di valutazione delle domande di ammissione è espletato dalla Direzione con il supporto di RAM ed è volto a verificare, in primo luogo, la regolarità formale dell’istanza, la presenza dei documenti richiesti, il possesso dei requisiti previsti, nonché la coerenza sostanziale e temporale delle proposte di investimento con gli obiettivi strategici e specifici della Misura M3C2 I2.1.3. Con riferimento alla Circolare MEF RGS n. 21 del 14 ottobre 2021, i criteri di coerenza delle proposte progettuali faranno riferimento, in particolare, all’efficacia dell’operazione, tenuto conto del livello di raggiungimento previsto dagli obiettivi complessivi della misura di cui trattasi, del livello di riuso e riusabilità del progetto e della sua sostenibilità operativa.

2. Il procedimento di valutazione delle domande è espletato in ordine cronologico di caricamento nella piattaforma dedicata fino a esaurimento delle risorse.

3. La Direzione con il supporto di RAM ha facoltà di disporre appositi supplementi istruttori al fine di sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di ammissione.



4. La Direzione, verificata la regolarità formale delle domande presentate dai proponenti, sulla base delle dichiarazioni del proponente, esamina in via preliminare la relativa documentazione pervenuta in ordine cronologico di arrivo e procede all'eventuale provvedimento di ammissione del progetto secondo i seguenti criteri:

- a) coerenza: coerenza dell'intervento con gli obiettivi del bando;
- b) maturità dell'intervento: si riferisce alla fattibilità concreta di realizzazione dell'intervento e alla reale possibilità di concluderlo con successo nei tempi stabiliti.

5. Le istanze trasmesse a risorse esaurite saranno esaminate ove fossero disponibili nuove risorse, oppure, come specificato nell'articolo 5 comma 2 del presente Bando, nel caso di mancato raggiungimento del target prefissato di 8.350 beneficiari.

6. Nel caso in cui all'esito del procedimento di valutazione e di assegnazione delle risorse finanziarie, risultassero risorse residue, l'Amministrazione si riserva la facoltà di riaprire i termini del bando per la presentazione di integrazioni e/o ulteriori interventi.

Articolo 12

(Provvedimento di concessione del contributo e pubblicazione della graduatoria)

1. L'elenco dei proponenti ammessi alla misura (di seguito "beneficiari") con il relativo importo massimo concedibile, nonché quello dei proponenti non ammessi, è approvato dalla Direzione e pubblicato sui siti istituzionali www.mit.gov.it e www.ramspa.it.

Articolo 13

(Erogazione del contributo)

1. Il contributo è erogato a seguito di presentazione da parte del beneficiario della documentazione attestante lo stato di avanzamento della realizzazione dell'intervento secondo le modalità disposte dal Ministero con apposito decreto della Direzione generale. A tal fine, il beneficiario è tenuto a presentare, in occasione della rendicontazione, la seguente documentazione:

- analitica descrizione dello stato di avanzamento dei lavori relativo al periodo di riferimento;
- documentazione contabile attestante la spesa sostenuta;
- ogni altra documentazione che l'Amministrazione riterrà di richiedere ai fini di interesse.

2. Il contributo è erogato con le seguenti modalità:

- a) Per domande con costi previsti fino a € 150.000
 - L'importo del contributo in un'unica soluzione, previa attestazione della piena realizzazione dell'intervento e della presentazione di analitica rendicontazione.
- b) Per domande con costi previsti pari o oltre € 150.000
 - il 30% a titolo di anticipazione a seguito di presentazione di formale richiesta, da inviare entro e non oltre 30 giorni dal provvedimento di ammissione al contributo, previa comunicazione dell'avvio della realizzazione dell'intervento;
 - una quota intermedia, a seguito di presentazione di formale richiesta, fino al raggiungimento del 90% (compresa l'anticipazione) dell'importo ammesso a contributo da liquidarsi in relazione allo stato di avanzamento di realizzazione dell'intervento sulla base del cronoprogramma approvato e a seguito della presentazione di analitica rendicontazione;



- una quota a saldo dell'importo del contributo previa attestazione della piena realizzazione dell'intervento e a seguito della presentazione di analitica rendicontazione.

3. Per tutti gli interventi, i beneficiari sono tenuti a presentare, sulla piattaforma dedicata LogIN Business, interoperabile con il sistema ReGiS, una dichiarazione attestante l'avvenuto inizio delle attività e l'ammontare delle spese sostenute alla data del 15 dicembre 2025, fermo restando la possibilità di richiedere ogni altra documentazione che l'Amministrazione riterrà di interesse al fine di consentire l'analisi da parte della Direzione.

4. Qualora dalla rendicontazione finale risulti una maggiore spesa sostenuta, resta fermo l'ammontare del contributo massimo concedibile determinato in fase di provvedimento di ammissione. In caso di minore spesa, il contributo ammesso viene proporzionalmente rideterminato. Qualora dalla rendicontazione finale risulti una spesa inferiore all'anticipazione già erogata, i beneficiari sono tenuti alla contestuale restituzione della somma eccedente.

5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, la Direzione ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 10 (dieci) giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'accertamento della spesa sostenuta sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia insufficiente, alla riduzione del contributo per inammissibilità della spesa non rendicontata o, in presenza dei presupposti, alla revoca del contributo.

6. Il provvedimento di ammissione al contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità, ivi compresa l'avvenuta presentazione di dichiarazioni non veritiero nella fase di formalizzazione della domanda ovvero nelle successive fasi della procedura di valutazione della stessa.

7. L'erogazione del contributo è subordinata alla verifica che l'impresa beneficiaria non sia destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto concesso dallo stesso Stato membro illegale e incompatibile con il mercato interno. In caso di contributo richiesto in regime “de minimis”, l'erogazione degli importi è subordinata al rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023.

8. Nei casi di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, la Direzione comunica ai beneficiari l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di ammissione o la rideterminazione del contributo. Le somme, eventualmente erogate e non dovute, sono recuperate, unitamente agli interessi maturati, con le modalità di legge.

9. Ai fini del target PNRR M3C2-5bis, nel caso in cui non siano stati ammessi a contributo progetti che coinvolgano almeno n. 8.350 imprese, la Direzione si riserva di non emettere alcun provvedimento di assegnazione del contributo.

Articolo 14 (Garanzia)

1. L'erogazione dell'anticipazione, solo nel caso di cui all'art. 13, comma 2 lettera b), è subordinata alla costituzione da parte del beneficiario di una garanzia tramite fideiussione assicurativa o bancaria di importo pari all'entità del contributo concesso, a copertura della difformità o mancata o totale o parziale realizzazione dell'intervento, nonché a copertura dell'eventuale adozione di informazione antimafia



interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159 per importi di contributo superiori ai 150.000 euro ovvero delle eventuali dichiarazioni mendaci rese nell'ambito della fase istruttoria del procedimento in questione.

2. La garanzia fideiussoria è costituita, a scelta del beneficiario, da imprese assicurative o bancarie. I beneficiari, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/home_page

3. La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere l'espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b) essere conforme, per quanto compatibile, allo schema tipo approvato con decreto 16 settembre 2022, n. 193 recante “Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni”;
- c) avere validità fino al 31 dicembre 2027;
- d) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il debitore;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
 3. l'operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta;
- e) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- f) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società del fideiussore nei confronti della Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità;
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia a semplice richiesta per il periodo necessario alla conclusione della realizzazione dell'intervento nel caso di proroghe del tempo di esecuzione.

4. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Articolo 15

(Proroghe e varianti)

1. Per motivate e circostanziate ragioni debitamente documentate, la Direzione, con proprio provvedimento e su richiesta del beneficiario, può prorogare il termine di realizzazione dell'intervento



previsto. La richiesta di proroga è presentata dal beneficiario prima della scadenza dei termini di conclusione della realizzazione dell'intervento, unitamente a tutta la documentazione necessaria alla sua valutazione.

2. Le varianti tecnico-realizzative dell'intervento sono ammesse, a seguito di preventiva richiesta del beneficiario, solo qualora si configurino come variazioni non sostanziali. Per varianti non sostanziali si intendono le modifiche apportate che non alterano la natura dell'intervento nonché gli obiettivi preordinati all'attività finanziata.

3. Ogni modifica richiesta ed eventualmente approvata non potrà in ogni caso superare l'importo massimo del contributo richiesto in sede di presentazione della domanda.

Articolo 16

(*Obblighi dei beneficiari*)

1. I beneficiari sono tenuti a:

- a) impiegare le somme oggetto del contributo esclusivamente per sostenere le spese pertinenti alla realizzazione dell'intervento finanziato;
- b) avviare la realizzazione dell'intervento nei termini approvati con il provvedimento di ammissione e proseguirli in conformità al cronoprogramma approvato per non incorrere in ritardi attuativi;
- c) concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti e sottoporre alla Direzione le eventuali modifiche al progetto presentato in sede di ammissione;
- d) portare a conoscenza della Direzione ogni atto, fatto, notizia suscettibile di influire sulla realizzazione dell'intervento;
- e) realizzare le attività progettuali in coerenza con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e secondo la normativa vigente e le indicazioni di cui alla circolare n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH, “Do no significant harm”), come aggiornata dalla Circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022 n. 33 e dalla Circolare MEF-RGS del 14 maggio 2024, n. 22, e successivi aggiornamenti, e al principio del tagging digitale;
- f) rispettare i principi trasversali di valorizzazione dei giovani, superamento dei divari territoriali, parità di genere e le eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'investimento;
- g) mantenere i requisiti previsti per l'ammissione al contributo per tutta la durata di realizzazione dell'intervento;
- h) realizzare l'intervento conformemente al provvedimento di ammissione a contributo, assumendo la responsabilità solidale con gli eventuali affidatari della realizzazione dell'intervento;
- i) utilizzare lo strumento della piattaforma LogIN Business per la trasmissione di tutte le comunicazioni relative al procedimento di concessione del contributo;
- j) consentire ed agevolare eventuali attività di controllo da parte della Direzione, con spese a proprio carico;
- k) adottare una contabilità separata e un'apposita codificazione contabile per tutte le transazioni relative all'intervento per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- l) presentare la documentazione inerente al conto corrente dedicato in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- m) presentare, in sede di rendicontazione, autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa proponente che le spese rendicontate sono pertinenti all'oggetto di contributo;



- n) rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di cofinanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- o) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 comma 4 del decreto-legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale responsabile di intervento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;
- p) garantire l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati e al rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e al divieto del c.d. doppio cofinanziamento [Reg. finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e Reg. (UE) 2021/241 art.22; Reg. (UE) 2021/241 art.9];
- q) rispettare gli obblighi di cui all'art. 47 del decreto-legge n. 77/2021 in tema di "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC" ed assicurare il rispetto della normativa afferente ai diritti delle persone con disabilità;
- r) garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto dei principi previsti nel d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- s) rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni ai proponenti, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall'Amministrazione responsabile;
- t) inoltrare, attraverso la piattaforma LogIN Business, alla Direzione la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e dei valori realizzati in riferimento agli indicatori associati al progetto nel periodo di riferimento per il contributo al perseguitamento dei target associati alla misura PNRR di riferimento e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;
- u) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione responsabile sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione responsabile in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/2041.

Articolo 17

(Revoca)

1. Il provvedimento di ammissione al contributo potrà essere revocato:

- in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 16 del presente bando;
- in caso di mancato raggiungimento, entro i termini previsti, del target Ue PNRR M3C2-5bis;
- in caso di violazione dei principi generali di DNSH e *tagging* digitale;
- ove le verifiche istruttorie sulla rendicontazione diano esito negativo ovvero non sia possibile concluderle per reiterata carenza documentale;
- per grave negligenza o omissioni da parte del beneficiario nella realizzazione degli interventi tali da



comprometterne la conclusione nei tempi indicati dal bando ovvero rendere non perseguitibili le finalità di pubblico interesse;

- per ogni ulteriore atto, fatto o azione riconducibile alla responsabilità del beneficiario che pregiudichi la realizzazione dell'intervento;
- qualora l'intervento non sia realizzato e completato nei tempi previsti;
- nel caso di richiesta in “regime di cofinanziamento” qualora gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 6, lettere c) e g) non siano rispettati al più tardi entro sei mesi dall'avviso di inadempimento della Direzione e se, entro tale termine, il beneficiario non ha dimostrato che l'aiuto ha portato almeno a un miglioramento delle operazioni multimodali sostenibili svolte dal beneficiario durante gli anni in cui non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 10, comma 6, lettere c) e g), salvo nei casi di forza maggiore.

2. Nei casi di riduzione o revoca dei finanziamenti, il beneficiario è tenuto all'obbligo di restituzione delle somme oggetto di recupero, comprensive di interessi e rivalutazione monetaria, in coerenza con la normativa europea e nazionale vigente in materia.

Articolo 18

(Monitoraggio e Controlli)

1. In ogni fase del procedimento il Ministero, con il supporto di RAM, può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulla documentazione e sul rispetto dei progetti/contratti presentati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento del contributo, nonché l'attuazione degli interventi finanziati. I beneficiari trasmettono alla Direzione la documentazione utile al monitoraggio dell'intervento, con le forme e modalità definite con decreto dirigenziale.

2. In ogni caso è fatta salva la facoltà del Ministero di procedere con tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento del relativo provvedimento di accoglimento, e disporre in ordine all'obbligo di restituzione al bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai beneficiari.

Articolo 19

(Trattamento dei dati)

1. I dati personali e sensibili forniti alla Direzione saranno raccolti, trattati e conservati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa, per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui alla presente disciplina, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice privacy), e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito GDPR).

2. I dati saranno trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali per le finalità istituzionali di gestione dei procedimenti contributivi e saranno conservati in archivi informativi e/o cartacei.

Articolo 20

(Controversie e foro competente)

1. Le controversie derivanti dal presente bando sono definite mediante ricorso giurisdizionale dinanzi al



Tribunale amministrativo regionale del Lazio o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero dinanzi al giudice ordinario competente.

Articolo 21

(Clausole finali)

1. La presentazione delle domande di ammissione al contributo non costituisce motivo o presupposto per qualsivoglia pretesa nei confronti della Direzione, anche nel caso in cui quest'ultima non intenda dare alcun seguito al presente bando. Ogni e qualsivoglia spesa o onere che dovesse derivare dalla presentazione delle proposte progettuali sarà ad esclusivo carico dei proponenti.
2. Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale www.mit.gov.it e sul sito www.ramspa.it ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sui sopracitati siti.
3. Per quanto non incluso nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla normativa dell'Unione Europea e nazionale, ivi compresa quella citata nei riferimenti programmatici e normativi del presente bando.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Donato Liguori)

Firmato digitalmente da

DONATO LIGUORI
CN = DONATO LIGUORI